



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: ATTUAZIONE ACCORDO STATO REGIONI 20 MARZO 2008 – ART. 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 N. 219 - APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di approvare lo Schema tipo di convenzione - di cui all'articolo 6 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 - tra la Regione Marche e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, così come riportato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che il Direttore della Agenzia Sanitaria Regionale provvederà alla sottoscrizione delle singole convenzioni con le Federazioni e Associazioni donatori di sangue operanti nel territorio della Regione Marche;
- Di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico degli Enti del SSR nell'ambito dei budget assegnati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dessa Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Gian Mario Spacca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Gli articoli 2, comma 1, lett. B) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

La legge 21 ottobre 2005 n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", e, in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), stabilisce, tra l'altro, che con apposito Accordo da sancirsi ai sensi dei predetti articoli 2 e 4 del Decreto legislativo 281/1997, venga adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio.

Nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l'Accordo in parola e con DGR n. 602 del 14.4.2009 la Regione Marche ha provveduto al recepimento dello stesso, approvando contestualmente, tenuto conto delle specificità regionali e segnatamente della organizzazione dipartimentale interaziendale della Medicina Trasfusionale (DIRMT), un apposito schema tipo di convenzione da adottare per le Associazioni e Federazioni operanti nel territorio regionale.

Sempre nella medesima DGR 602/2009 veniva altresì autorizzato il Dirigente del Servizio Salute alla sottoscrizione delle convenzioni in parola con le Associazioni/Federazioni donatori sangue.

Dovendo procedere al rinnovo delle Convenzioni con le Associazioni/federazioni interessate ed idonee, dato atto che a livello nazionale non sono stati adottati provvedimenti modificativi, si ritiene opportuno provvedere ad approvare un nuovo Schema tipo di convenzione alla luce anche delle modificazioni intervenute nella organizzazione del Servizio Salute e della Agenzia Sanitaria Regionale ai sensi della L.R. 45/2012 e delle deliberazioni nn. 41 e 43 del 21 gennaio 2013 e n. 378 del 9 marzo 2013.

Per quanto attiene la materiale erogazione delle tariffe di rimborso delle attività associative (art. 9 dello Schema tipo di convenzione) resta fermo quanto già disposto nelle Deliberazioni di budget anno 2010 (DGR 1227/2010), anno 2011 (DGR 1161/2011) ove viene stabilito che



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Restano a carico delle Aziende/Zone le competenze dei rimborsi associativi e della raccolta associativa”.

Per quanto riguarda invece l'adeguamento annuale delle tariffe (art. 11 dello Schema tipo di convenzione), l'ARS provvederà con propri atti, come per altro regolarmente già avvenuto a partire dall'anno 2009.

Per quanto precede si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Franco Stazio

**IL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA EMERGENZA
URGENZA, RICERCA E FORMAZIONE**

VISTO

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Dr.ssa Lucia Di Furia

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Dott. Paolo Aletti

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA
GIUNTA**

Dott.ssa Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 n. 219

La Regione Marche, nella persona del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), delegato alla stipula del presente accordo

e

l'Associazione/Federazione, nella persona del suo Presidente Sig., quale legale rappresentante

visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 14.4.2009 con la quale si è provveduto al recepimento del cennato Accordo e alla adozione di apposito Schema tipo regionale di convenzione;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. del con la quale si è provveduto all'adeguamento del sunnominato Schema tipo;

visto l'art. 25 della legge 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"

vista la deliberazione della Giunta Regionale DGR 873 del 30.6.2008 "Revoca DGR 529/04 – Nuove disposizioni in ordine alla costituzione del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale" ;

vista la L.R. 45/2012 e le deliberazioni nn. 41 e 43 del 21 gennaio 2013 e n. 378 del 9 marzo 2013 concernenti la riorganizzazione del Servizio Salute e della Agenzia Sanitaria Regionale;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Termini generali dell'Accordo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, di seguito indicata come legge n. 219/05, nella Regione Marche la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale sono disciplinati dalla presente convenzione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 2

Oggetto della Convenzione

La Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del sangue, nell'attuazione della presente convenzione, applicano i seguenti principi:

1. garanzia della partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali
2. promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
3. promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
4. promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
5. sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema sangue regionale;
6. sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
7. promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
8. promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
9. inserimento nella raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
10. incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
11. definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
12. definizione di: durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

Le parti si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta applicazione della presente convenzione da parte delle Aziende/Zone Sanitarie, del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale, di seguito DIRMT, e delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue aderenti.

ART. 3

Partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alla programmazione regionale e locale

La Regione si impegna a garantire la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alle fasi della programmazione e alla definizione di accordi a livello regionale e locale delle attività trasfusionali, nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni di cui alla DGR 873 del 30.6.2008 "Revoca DGR 529/04 – Nuove disposizioni in ordine alla costituzione del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 4

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

1. il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
2. lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
3. il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
4. il supporto alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
5. lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
6. la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale;

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue assicurano il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale concernenti l'autosufficienza per il sangue intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla suddetta programmazione.

La Regione si impegna a valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivo, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso del DIRMT, delle Aziende/Zone Sanitarie e delle istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue partecipano all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione, dalle Aziende/Zone Sanitarie o dal DIRMT, o attivando proprie iniziative, di intesa con la Regione ed il DIRMT.

ART. 5

Organizzazione della chiamata gestita dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata di norma dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

Sulla base della pianificazione regionale, la Regione tramite il DIRMT concorda con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

1. lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata delle Associazioni e Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;

2. la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;

3. adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed il DIRMT.

A tal fine le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano ad operare secondo programmi concordati con il DIRMT.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano inoltre a collaborare con il DIRMT nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive ricevute dal Centro Regionale di coordinamento/DIRMT

Le strutture deputate alla raccolta di sangue ed emocomponenti sono quelle previste dalla DGR 873/2008

Le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta del sangue degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del DIRMT, previa autorizzazione della Regione ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale

ART. 6

Formazione

La Regione per il tramite del DIRMT, le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, sentito il DIRMT, promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

ART. 7

Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, per il tramite del DIRMT, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per favorire:

1. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
2. l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
3. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
5. l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
6. l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
7. i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
8. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ART. 8

Copertura assicurativa dei donatori

L'Aziende Sanitarie stipulano d'intesa con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

ART. 9

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, le Aziende Sanitarie garantiscono il rimborso dei costi delle attività associative nel rispetto di quanto stabilito nella tabella allegato "A" all'Accordo 20 marzo 2008, così come recepita con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 142/S04 del 18 dicembre 2008

Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

I rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sono pagati, con frequenza trimestrale, entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

ART. 10

Accesso ai documenti amministrativi

Alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell'11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

I rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base a tasso di inflazione programmata, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ART. 12

Esenzioni

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

ART. 13

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Ancona

Li _____